



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 luglio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0248(COD)**

**11136/21
ADD 1**

**PECHE 275
CODEC 1138**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 434 final - ANNEXES
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 434 final - ANNEXES.

All.: COM(2021) 434 final - ANNEXES



Bruxelles, 30.7.2021
COM(2021) 434 final

ANNEXES 1 to 15

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


**relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM
(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione)**

ALLEGATO I**A) TABELLA DELLE SOTTOZONE GEOGRAFICHE (GEOGRAPHICAL SUB-AREAS, GSA) DELLA CGPM (GSA)**

SOTTOZONA FAO	DIVISIONI STATISTICHE FAO	GSA
OCCIDENTALE	1.1 BALEARI	1 Mare di Alboran <u>Alborán</u> settentrionale
		2 Isola di Alboran <u>Alborán</u>
		3 Mare di Alboran <u>Alborán</u> meridionale
		4 Algeria
		5 Isole Baleari
		6 Spagna settentrionale
		11.1 Sardegna (occidentale)
	1.2 GOLFO DEL LEONE	7 Golfo del Leone
	1.3 SARDEGNA	8 Corsica
		9 Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale
		10 Mar Tirreno meridionale
		11.2 Sardegna (orientale)
		12 Tunisia settentrionale
CENTRALE	2.1 ADRIATICO	17 Adriatico settentrionale
		18 Adriatico meridionale (parte)
	2.2 IONIO	13 Golfo di Hammamet
		14 Golfo di Gabes
		15 Isola di Malta
		16 Sicilia meridionale

		18	Adriatico meridionale (parte)	
		19	Mar Ionio occidentale	
		20	Mar Ionio orientale	
		21	Mar Ionio meridionale	
ORIENTALE	3.1	EGEO	22	Mar Egeo
			23	Isola di Creta
	3.2	LEVANTE	24	Levante settentrionale
			25	Isola di Cipro
			26	Levante meridionale
		27	Levante	
MAR NERO	4.1	MARMARA	28	Mar di Marmara
	4.2	MAR NERO	29	Mar Nero
	4.3	MAR D'AZOV	30	Mar d'Azov

B) MAPPA DELLE GSA DELLA CGPM~~CGPM~~GSA (CGPM, 2009)



— **Divisione statistica della FAO (in rosso)** — **GSA della CGPM~~CGPM~~GSA** (in nero)

01	—	Mare di Alboran <u>Alborán</u> settentrionale
----	---	--

02	—	Isola di Alboran <u>Alborán</u>
03	—	Mare di Alboran <u>Alborán</u> meridionale
04	—	Algeria
05	—	Isole Baleari
06	—	Spagna settentrionale
07	—	Golfo del Leone
08	—	Corsica
09	—	Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale
10	—	Mar Tirreno centrale e meridionale
11.1	—	Sardegna (occidentale)
11.2	—	Sardegna (orientale)
12	—	Tunisia settentrionale
13	—	Golfo di Hammamet
14	—	Golfo di Gabes
15	—	Isola di Malta
16	—	Sicilia meridionale
17	—	Adriatico settentrionale
18	—	Adriatico meridionale
19	—	Mar Ionio occidentale
20	—	Mar Ionio orientale
21	—	Mar Ionio meridionale
22	—	Mar Egeo
23	—	Isola di Creta
24	—	Levante settentrionale
25	—	Isola di Cipro

26	—	Levante meridionale
27	—	Levante
28	—	Mar di Marmara
29	—	Mar Nero
30	—	Mar d'Azov

C) **COORDINATE GEOGRAFICHE DELLE GSA DELLA CGPM~~CGPM~~ GSA (CGPM, 2009)**

GSA	LIMITI
1	Linea costiera 36° N 5° 36' O 36° N 3° 20' O 36° 05' N 3° 20' O 36° 05' N 2° 40' O 36° N 2° 40' O 36° N 1° 30' O 36° 30' N 1° 30' O 36° 30' N 1° O 37° 36' N 1° O
2	36° 05' N 3° 20' O 36° 05' N 2° 40' O 35° 45' N 3° 20' O 35° 45' N 2° 40' O
3	Linea costiera 36° N 5° 36' O 35° 49' N 5° 36' O 36° N 3° 20' O 35° 45' N 3° 20' O 35° 45' N 2° 40' O 36° N 2° 40' O 36° N 1° 13' O Confine Marocco-Algeria

4	<p>Linea costiera</p> <p>36° N 2° 13' O</p> <p>36° N 1° 30' O</p> <p>36° 30' N 1° 30' O</p> <p>36° 30' N 1° O</p> <p>37° N 1° O</p> <p>37° N 0° 30' E</p> <p>38° N 0° 30' E</p> <p>38° N 8° 35' E</p> <p>Confine Algeria-Tunisia</p> <p>Confine Marocco-Algeria</p>
5	<p>38° N 0° 30' E</p> <p>39° 30' N 0° 30' E</p> <p>39° 30' N 1° 30' O</p> <p>40° N 1° 30' E</p> <p>40° N 2° E</p> <p>40° 30' N 2° E</p> <p>40° 30' N 6° E</p> <p>38° N 6° E</p>
6	<p>Linea costiera</p> <p>37° 36' N 1° O</p> <p>37° N 1° O</p> <p>37° N 0° 30' E</p> <p>39° 30' N 0° 30' E</p> <p>39° 30' N 1° 30' O</p> <p>40° N 1° 30' E</p> <p>40° N 2° E</p> <p>40° 30' N 2° E</p> <p>40° 30' N 6° E</p> <p>41° 47' N 6° E</p> <p>42° 26' N 3° 09' E</p>
7	<p>Linea costiera</p> <p>42° 26' N 3° 09' E</p> <p>41° 20' N 8° E</p>

	Confine Francia-Italia
8	43° 15' N 7° 38' E 43° 15' N 9° 45' E 41° 18' N 9° 45' E 41° 20' N 8° E 41° 18' N 8° E
9	Linea costiera Confine Francia-Italia 43° 15' N 7° 38' E 43° 15' N 9° 45' E 41° 18' N 9° 45' E 41° 18' N 13° E
10	Linea costiera (compresa la Sicilia settentrionale) 41° 18' N 13° E 41° 18' N 11° E 38° N 11° E 38° N 12° 30' E
11	41° 47' N 6° E 41° 18' N 6° E 41° 18' N 11° E 38° 30' N 11° E 38° 30' N 8° 30' E 38° N 8° 30' E 38° N 6° E
12	Linea costiera Confine Algeria-Tunisia 38° N 8° 30' E 38° 30' N 8° 30' E 38° 30' N 11° E 38° N 11° E 37° N 12° E 37° N 11° 04' E
13	Linea costiera

	<p>37° N 11° 04' E</p> <p>37° N 12° E</p> <p>35° N 13° 30' E</p> <p>35° N 11° E</p>
14	<p>Linea costiera</p> <p>35° N 11° E</p> <p>35° N 15° 18' E</p> <p>Confine Tunisia-Libia</p>
15	<p>36° 30' N 13° 30' E</p> <p>35° N 13° 30' E</p> <p>35° N 15° 18' E</p> <p>36° 30' N 15° 18' E</p>
16	<p>Linea costiera</p> <p>38° N 12° 30' E</p> <p>38° N 11° E</p> <p>37° N 12° E</p> <p>35° N 13° 30' E</p> <p>36° 30' N 13° 30' E</p> <p>36° 30' N 15° 18' E</p> <p>37° N 15° 18' E</p>
17	<p>Linea costiera</p> <p>41° 55' N 15° 08' E</p> <p>Confine Croazia-Montenegro</p>
18	<p>Coste <u>Linee costiere (entrambi i lati)</u></p> <p>41° 55' N 15° 08' E</p> <p>40° 04' N 18° 29' E</p> <p>Confine Croazia-Montenegro</p> <p>Confine Albania-Grecia</p>
19	<p>Linea costiera (compresa la Sicilia orientale)</p> <p>40° 04' N 18° 29' E</p> <p>37° N 15° 18' E</p> <p>35° N 15° 18' E</p> <p>35° N 19° 10' E</p>

	39° 58' N 19° 10' E
20	Linea costiera Confine Albania-Grecia 39° 58' N 19° 10' E 35° N 19° 10' E 35° N 23° E 36° 30' N 23° E
21	Linea costiera Confine Tunisia-Libia 35° N 15° 18' E 35° N 23° E 34° N 23° E 34° N 25° 09' E Confine Libia-Egitto
22	Linea costiera 36° 30' N 23° E 36° N 23° E 36° N 26° 30' E 34° N 26° 30' E 34° N 29° E 36° 43' N 29° E
23	36° N 23° E 36° N 26° 30' E 34° N 26° 30' E 34° N 23° E
24	Linea costiera 36° 43' N 29° E 34° N 29° E 34° N 32° E 35° 47' N 32° E 35° 47' N 35° E Confine Turchia-Siria
25	35° 47' N 32° E

	<p>34° N 32° E</p> <p>34° N 35° E</p> <p>35° 47' N 35° E</p>
26	<p>Linea costiera</p> <p>Confine Libia-Egitto</p> <p>34° N 25° 09' E</p> <p>34° N 34° 13' E</p> <p>Confine Egitto - Striscia di Gaza</p>
27	<p>Linea costiera</p> <p>Confine Egitto - Striscia di Gaza</p> <p>34° N 34° 13' E</p> <p>34° N 35° E</p> <p>35° 47' N 35° E</p> <p>Confine Turchia-Siria</p>
28	
29	
30	

ALLEGATO II

PROCEDURE DI ISPEZIONE DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO

1. Identificazione della nave

Gli ispettori del porto:

1a) verificano la validità della documentazione ufficiale presente a bordo, se necessario stabilendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;

2b) se necessario, provvedono affinché venga effettuata una traduzione ufficiale della documentazione;

3e) verificano che il nome della nave, la bandiera, il numero e le marcature esterne di identificazione [nonché il numero di identificazione della nave dell'organizzazione marittima internazionale ("IMO"), se disponibile] e l'indicativo internazionale di chiamata siano corretti;

4d) per quanto possibile, verificano se la nave ha cambiato nome e/o bandiera e, in caso affermativo, annotano il(i) nome(i) e la(e) bandiera(e) precedenti;

5e) annotano il porto di immatricolazione, il nome e l'indirizzo dell'armatore proprietario (nonché dell'operatore e del beneficiario proprietario effettivo, se diversi dall'armatore proprietario), dell'agente e del comandante della nave, nonché, se disponibile, l'identificativo unico della società e dell'armatore proprietario registrato; e

6f) annotano nomi e indirizzi degli eventuali armatori proprietari precedenti nel corso degli ultimi cinque anni.

2. Autorizzazioni

Gli ispettori del porto verificano che le autorizzazioni a catturare o trasportare pesci e prodotti della pesca siano compatibili con le informazioni di cui al punto 1 e controllano la durata di validità delle autorizzazioni nonché le zone, le specie e gli attrezzi da pesca a cui si applicano.

3. Altra documentazione

Gli ispettori del porto esaminano tutta la documentazione pertinente, compresi i documenti in formato elettronico. Tale documentazione può comprendere i giornali di bordo, con particolare riguardo al giornale di pesca, nonché il ruolo ~~dell~~di equipaggio, i piani di stivaggio e gli schemi grafici o le descrizioni delle stive, se disponibili. Le stive o zone di stivaggio possono essere sottoposte a ispezione al fine di verificare se la loro dimensione e composizione corrispondano agli schemi grafici o alle descrizioni e accertare che lo stivaggio sia effettuato conformemente ai piani corrispondenti. Se del caso, la documentazione comprende inoltre i documenti di cattura o i documenti commerciali rilasciati da organizzazioni regionali di gestione della pesca.

4. Attrezzi da pesca

1a) Gli ispettori del porto verificano che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano conformi alle condizioni previste dalle autorizzazioni. Gli attrezzi possono inoltre essere controllati al fine di verificare che le loro caratteristiche, quali, tra le altre, le dimensioni di maglia (ed eventuali dispositivi), la lunghezza delle reti e le dimensioni degli ami, siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni di identificazione degli attrezzi corrispondano a quelli autorizzati per la nave.

2b) Gli ispettori del porto possono inoltre ispezionare la nave alla ricerca di eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili o di eventuali attrezzi illegali.

5. Pesce e prodotti della pesca

1a) Gli ispettori del porto verificano, per quanto possibile, che il pesce e i prodotti della pesca presenti a bordo siano stati prelevati conformemente alle condizioni previste dalle autorizzazioni applicabili. A tal fine essi esaminano il giornale di pesca e i rapporti presentati, compresi quelli eventualmente trasmessi da un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

2b) Al fine di determinare i quantitativi e le specie presenti a bordo, gli ispettori del porto possono esaminare il pescato nella stiva o durante lo sbarco. A tal fine essi possono aprire le casse in cui il pesce è stato preimballato e spostare le catture o le casse per verificare l'integrità delle stive.

3e) Se la nave sta procedendo allo scarico, gli ispettori del porto possono verificare le specie e i quantitativi sbarcati. Tale verifica può vertere sul tipo di prodotto, sul peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo) e sul fattore di conversione utilizzato per convertire il peso trasformato in peso vivo. Gli ispettori del porto possono inoltre esaminare eventuali quantitativi conservati tenuti a bordo.

4d) Gli ispettori del porto possono verificare il quantitativo e la composizione di tutte le catture presenti a bordo, anche mediante campionamento.

6. Controllo delle attività di pesca INN

Si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

7. ~~Rendicontazione~~ Rapporto di ispezione

Al termine dell'ispezione l'ispettore compila e firma un rapporto scritto che è trasmesso in copia al comandante della nave.

8. Risultati delle ispezioni dello Stato di approdo

I risultati delle ispezioni dello Stato di approdo comprendono almeno le seguenti informazioni:

- 1) dati relativi all'ispezione
 - autorità di ispezione (nome dell'autorità di ispezione o dell'organismo da questa designato),
 - nome dell'ispettore,
 - data e ora dell'ispezione,
 - porto di ispezione (luogo in cui la nave è sottoposta a ispezione), e
 - data (data di compilazione del rapporto);
- 2) identificazione della nave
 - nome della nave,
 - tipo di nave,
 - tipo di attrezzo,
 - numero di identificazione esterno (numero riportato sulla fiancata della nave) e numero IMO (se disponibile) o eventuale altro numero,

- indicativo internazionale di chiamata,
 - numero MMSI (*Maritime Mobile Service Identity number*, identificativo del servizio mobile marittimo), se disponibile,
 - Stato di bandiera (lo Stato in cui la nave è immatricolata),
 - nomi e Stati di bandiera precedenti, se esistenti,
 - porto di origine (il porto di immatricolazione della nave) e porti di origine precedenti,
 - ~~armatore~~proprietario della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
 - beneficiario proprietario effettivo della nave, se diverso dall'~~armatore~~proprietario (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
 - operatore responsabile dell'utilizzo della nave, se diverso ~~dall'armatore~~dal proprietario (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
 - agente della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
 - nomi e indirizzi degli eventuali ~~armatori~~proprietari precedenti,
 - nome, nazionalità e qualifiche marittime del comandante e del capopesca, e ruolo ~~dell'~~di equipaggio;
- 3) autorizzazione di pesca (licenze/permessi)
- autorizzazioni della nave a catturare o trasportare pesce e prodotti della pesca,
 - Stati che rilasciano le autorizzazioni,
 - condizioni delle autorizzazioni, comprese le zone e la durata,
 - organizzazione regionale competente di gestione della pesca,
 - zone, campo di applicazione e durata delle autorizzazioni,
 - dati relativi all'assegnazione autorizzata - contingente, sforzo di pesca o altro,
 - specie, catture accessorie e attrezzi da pesca autorizzati, e
 - registri e documenti di trasbordo (se del caso);
- 4) Informazioni relative alla bordata di pesca
- data, ora, zona e luogo in cui ha avuto inizio la bordata di pesca considerata,
 - zone visitate (entrata e uscita da diverse zone),
 - attività di trasbordo in mare (data, specie, luogo, quantitativo di pesce trasbordato),
 - ultimo porto visitato,
 - data e ora in cui si è conclusa la bordata di pesca ~~considerata~~considerata, e
 - prossimo porto di scalo previsto, se del caso;
- 5) risultati dell'ispezione delle catture
- inizio e conclusione dell'operazione di scarico (ore e data),
 - specie ittiche,
 - tipo di prodotto,

- peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo),
 - fattore di conversione applicabile,
 - peso lavorato (quantitativi sbarcati per specie e presentazione),
 - equivalente peso vivo (quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in "peso del prodotto moltiplicato per il fattore di conversione"),
 - destinazione prevista del pesce e dei prodotti della pesca sottoposti a ispezione, e
 - quantitativi e specie ittiche tenuti a bordo, se del caso;
- 6) risultati dell'ispezione degli attrezzi
- dati relativi ai tipi di attrezzi;
- 7) conclusioni
- conclusioni dell'ispezione, in particolare individuazione delle infrazioni presunte e riferimento alle norme e alle misure pertinenti. Gli elementi di prova devono essere allegati al rapporto di ispezione.

ALLEGATO III

A) *SEGMENTAZIONE DELLA FLOTTA CGPM/CSC*

Gruppi	< 6 metri	6-12 metri	12-24 metri	Superiori a > 24 metri
1. Piccoli pescherecci polivalenti senza motore	A			
2. Piccoli pescherecci polivalenti a motore	B	C		
3. Pescherecci da traino		D	E	F
4. Pescherecci con reti a circuizione		G	H	
5. Pescherecci con palangari		I		
6. Pescherecci da traino pelagici		J		
7. Tonniere con reti a circuizione			K	
8. Draghe		L		
9. Navi polivalenti			M	

Descrizione dei segmenti

A	Piccoli pescherecci polivalenti senza motore	—	Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) inferiore a 12 metri sprovvisti di motore (a vela o a propulsione).
B	Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza inferiore a 6 metri	—	Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) inferiore a 6 metri.
C	Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri	—	Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) compresa tra 6 e 12 metri che nel corso dell'anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.
D	Pescherecci da traino di lunghezza inferiore a 12 metri	—	Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) inferiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

E	Pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri	—	Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) compresa tra 12 e 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
F	Pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri	—	Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) superiore a 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
G	Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri	—	Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) compresa tra 6 e 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione.
H	Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 12 metri	—	Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) superiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione, a eccezione di quelli che utilizzano la circuizione tonniere <u>una rete a circuizione per tonni</u> in qualsiasi periodo dell'anno.
I	Pescherecci con palangari di lunghezza superiore a 6 metri	—	Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando palangari.
J	Pescherecci da traino pelagici di lunghezza superiore a 6 metri	—	Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti da traino pelagiche.
K	Tonniera con reti a circuizione	—	Tutti i pescherecci che utilizzano la circuizione tonniere <u>una rete a circuizione per tonni</u> in qualsiasi periodo dell'anno.
L	Draghe di lunghezza superiore a 6 metri	—	Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando una draga.
M	Pescherecci polivalenti di lunghezza superiore a 12 metri	—	Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LEF <u>LOA</u>) superiore a 12 metri che nel corso dell'anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

Nota: Tutti i riquadri sono accessibili per consentire la raccolta di informazioni. ~~Si ritiene che~~ il riquadri lasciati in bianco nella tabella precedente ~~possono~~ possono essere ritenuti indice di una popolazione poco significativa. Se necessario, tuttavia, si consiglia di accorpate le informazioni relative a un "riquadro lasciato in bianco" con quelle del "riquadro grigio" vicino più appropriato.

B) TABELLA PER LA MISURAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA NOMINALE


Attrezzo	Numero e dimensioni	Capacità	Attività	Sforzo nominale ¹
Draghe (per la pesca dei molluschi)	Apertura, larghezza dell'apertura	GT	Tempo di pesca	Superficie di fondale dragata ²
Reti da traino (incluse le draghe per i pleuronettiformi)	Tipo di rete da traino (pelagica, a strascico) GT e/o TSL Potenza del motore Dimensione delle maglie Dimensioni della rete (<u>larghezza dell'apertura</u>) Velocità	GT	Tempo di pesca	GT × giorni GT × ore KW × giorni
Reti a circuizione	Lunghezza e altezza della rete GT Iluminazione <u>Potenza luminosa</u> Numero di piccoli pescherecci	GT Lunghezza e altezza della rete	Tempo di ricerca Cala	GT × cale di pesca Durata della cale <u>Lunghezza della rete</u> × numero di cale
Reti	Tipo di rete (ad esempio, tramagli, reti da imbrocco, ecc.) Lunghezza delle reti (regolamentare) GT Superficie netta Dimensione delle maglie	Lunghezza e altezza delle reti	Tempo di pesca	Lunghezza della rete × giorni Superficie × giorni
Palangari	Numero di ami GT	Numero di ami Numero di palangari	Tempo di pesca	Numero di ami × ore Numero di ami ×

¹ Le misure dello sforzo che non corrispondono a un'attività circoscritta nel tempo dovrebbero fare riferimento a una durata (ad esempio, anno).


² ~~Da~~ ~~Dovrebbe~~ riferirsi a una zona specifica (indicandone la superficie), ~~allo scopo di~~ ~~per~~ stimare l'intensità di pesca (sforzo/ km²) e ~~per~~ mettere in relazione lo sforzo alle comunità oggetto di pesca.

	Numero di palangari Caratteristiche degli ami Esche			giorni Numero di palangari × giorni/ore
Trappole	GT	Numero di trappole	Tempo di pesca	Numero di trappole × giorni
Pescherecci con reti a circuizione/ FAD	Numero di FAD	Numero di FAD	Numero di <u>uscite in marebordate</u>	Numero di FAD × <u>Numero di uscite in marebordate</u>

C) **COMPITO 1 DELLA CGPM - UNITÀ OPERATIVE**




ALLEGATO IV

<i>MODELLO DI CARTA DI IDENTITÀ PER GLI ISPETTORI DELLA CGPM</i>			
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo			CGPM
	CGPM	Il titolare della presente carta di identità è un ispettore della CGPM debitamente nominato nell'ambito <u>del</u> programma comune di ispezione e sorveglianza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), abilitato ad agire ai sensi delle norme della CGPM.	
CARTA DI IDENTITÀ DI ISPETTORE			
Fotografia	Parte contraente		
	Nome dell'ispettore		
	Carta n.	... Autorità emittente	... Ispettore
	Data di emissione:		
	Validità quinquennale		

ALLEGATO V

MODELLO DI BANDIERINA DI ISPEZIONE DELLA CGPM



ALLEGATO VI

RAPPORTO DI ISPEZIONE DELLA CGPM

1. ISPETTORE(I)

Nome ... Parte contraente ... Numero di carta di identità CGPM ...

Nome ... Parte contraente ... Numero di carta di identità CGPM ...

Nome ... Parte contraente ... Numero di carta di identità CGPM ...

2. NAVE CHE TRASPORTA L'ISPETTORE/GLI ISPETTORI

2.1 Nome e numero di immatricolazione ...

2.2 Bandiera ...

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA

3.1 Nome e numero di immatricolazione ...

3.2 Bandiera ...

3.3 Comandante (nome e indirizzo) ...

3.4 ~~Armatore~~ Proprietario (nome e indirizzo) ...

3.5 Numero di immatricolazione CGPM ...

3.6 Tipo di nave ...

4. POSIZIONE

4.1 Posizione determinata dal comandante della nave di ispezione a ... UTC; Latitudine ... Longitudine ...

4.2 Posizione determinata dal comandante del peschereccio a ... UTC; Latitudine ... Longitudine ...

5. DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL'ISPEZIONE

5.1 Data ... Ora di arrivo a bordo ... UTC - Ora di partenza ... UTC

6. TIPO DI ATTREZZO DA PESCA A BORDO

Rete a strascico a divergenti – OTB	
Rete da traino pelagica a divergenti – OTM	
Rete da traino per gamberi – TBS	
Cianciolo – PS	
Reti da posta ancorate <u>(ancorate)</u> fisse a imbrotto – GNS	

Palangari fissi – LLS	
Attrezzi per la pesca ricreativa – RG	
Altro (specificare)	

7. MISURA DELLE MAGLIE – IN MILLIMETRI

- 7.1 Dimensione di maglia legale da utilizzare: ... mm
7.2 Risultato della misura della dimensione media di maglia: ... mm
7.3 Infrazione: SÌ - NO ... In caso affermativo, riferimento giuridico:

8. ISPEZIONE DELLE CATTURE A BORDO

8.1 *Risultati dell'ispezione del pescato presente a bordo*

SPECIE (codice FAO alpha-3)									
Totale (Kg)									
Presentazione									
Campione ispezionato									
% di pesce sotto taglia									

- 8.2 Infrazione: SÌ - NO ... In caso affermativo, riferimento giuridico:

9. ISPEZIONE DEI DOCUMENTI A BORDO E VMS

- 9.1 Giornale di pesca: SÌ - NO
9.2 Infrazione: SÌ - NO ... In caso affermativo, riferimento giuridico:
9.3 Licenza di pesca: SÌ - NO
9.4 Infrazione: SÌ - NO ... In caso affermativo, riferimento giuridico:
9.5 Autorizzazione specifica: SÌ - NO
9.6 Infrazione: SÌ - NO ... In caso affermativo, riferimento giuridico:
9.7 VMS: SÌ - NO ... in funzione: SÌ - NO
9.8 Infrazione: SÌ - NO ... In caso affermativo, riferimento giuridico:

10. ELENCO DELLE INFRAZIONI

- Pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dalla PCC di bandiera – riferimento giuridico:

Assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi ~~in~~ conformità ai requisiti della CGPM in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture e/o dei dati ad esse connessi:

Pesca in una zona di divieto – riferimento giuridico:

Pesca in un periodo di ~~divieto~~ divieto stagionale – riferimento giuridico:

Uso di attrezzi da pesca vietati – riferimento giuridico:

Falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione del peschereccio – riferimento giuridico:

Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione – riferimento giuridico:

Infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma della CGPM:

Aggressione, resistenza, intimidazione, molestie sessuali nei confronti di un ispettore autorizzato o comportamenti volti a ostacolarne o ritardarne indebitamente l'operato o a interferire con esso:

Interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza il sistema VMS – riferimento giuridico:

11. ELENCO DEI DOCUMENTI COPIATI A BORDO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

12. OSSERVAZIONI E FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma del comandante: ...

13. OSSERVAZIONI E FIRMA DELL'ISPETTORE/DEGLI ISPETTORI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma dell'ispettore/degli ispettori: ...

ALLEGATO VII

RAPPORTO DI AVVISTAMENTO DELLA CGPM

1. Data dell'avvistamento:/...../..... Ora: ... UTC
2. Posizione della nave avvistata:
Latitudine ... – Longitudine ...
3. Rotta: ... – Velocità ...
4. Nome della nave avvistata:
5. Bandiera della nave avvistata:
6. Numero/marcatura esterna:
7. Tipo di nave:
 - Peschereccio
 - Nave da trasporto
 - Nave congelatrice
 - Altro (specificare)
8. Indicativo internazionale di chiamata;
9. Numero IMO (se applicabile):
10. Attività:
 - Pesca
 - Navigazione
 - Pesca con rete derivante
 - Trasbordo
11. Contatto radio: SÌ - NO
12. Nome e nazionalità del comandante della nave avvistata: ...
13. Numero di persone a bordo della nave avvistata: ...
14. Catture a bordo della nave avvistata: ...
15. Informazioni raccolte da:
Nome dell'ispettore:
Parte contraente:
Numero di carta di identità CGPM:
Nome della nave pattuglia:

ALLEGATO VIII

DATI DA INSERIRE NELL'ELENCO DELLE NAVI ~~DEDITE ALLA PESCA DELL'OCCHIALONE~~

L'elenco di cui ~~all'articolo 22 decies~~ agli articoli 17, 18, 36, 49, 72, 81 e 120 comprende, per ogni nave, le seguenti informazioni:

- 1)- Nome della nave (nave autorizzata o nave autorizzata utilizzata per la cattura)
- 2)- Numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dagli Stati membri ~~dalle PCC~~)
- 3)- Numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001)
- 4)- Porto di immatricolazione (nome del porto per esteso)
- 5)- Nome precedente (se del caso)
- 6)- Bandiera precedente (se del caso)
- 7)- Informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso)
- 8)- Indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)
- 9)- VMS (indicare sì/no)
- 10)- Tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW
- 11) Attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l'osservatore/gli osservatori (indicare sì/no)
- 12) Principali specie bersaglio
- 13)- Nome e indirizzo del proprietario/dei proprietari e dell'operatore/degli operatori
- 14)- Attrezzo o attrezzi principali utilizzati per la pesca dell'occhialone, segmento di flotta e unità operativa quali identificati nel quadro di riferimento per la raccolta dati
- 15)- Periodo stagionale in cui è autorizzata per la pesca (se del caso) ~~dell'occhialone".~~
- 16) Zona di pesca autorizzata (GSA e/o riquadri della griglia statistica della GCPM)
- 17) Partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare SÌ/NO; fornire una descrizione).

ALLEGATO IX**DEFINIZIONE DI MISURE DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI
DI CONCENTRAZIONE DEL PESCE (FAD)**

Le misure di gestione dei FAD per le navi degli Stati membri includono quanto segue.

- (1) descrizione delle misure di gestione dei FAD:
 - (a) tipo di FAD/segnalatore/boa;
 - (b) numero massimo di FAD posizionabili per nave;
 - (c) distanza minima tra un FAD e l'altro;
 - (d) riduzione delle catture accidentali e politica di utilizzo;
 - (e) potenziali interazioni con altri tipi di attrezzi;
 - (f) dichiarazione o politica in materia di proprietà dei FAD;

- (2) disposizioni istituzionali:
 - (a) responsabilità istituzionali per le misure di gestione dei FAD;
 - (b) procedure di domanda per l'approvazione della posa dei FAD;
 - (c) obblighi per i proprietari e i comandanti dei pescherecci per quanto riguarda la posa e l'uso dei FAD;
 - (d) politica di sostituzione dei FAD;
 - (e) obblighi di comunicazione supplementari oltre a quelli previsti dal presente regolamento;
 - (f) politica di risoluzione dei conflitti riguardanti i FAD;

 - (g) dettagli relativi alle zone di divieto o ai periodi di fermo, ad esempio, acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale, ecc.;

- (3) specifiche e requisiti di costruzione dei FAD:
 - (a) caratteristiche costruttive del FAD (descrizione);
 - (b) requisiti in materia di illuminazione;
 - (c) riflettori radar;
 - (d) distanza di visibilità;
 - (e) contrassegno e identificatore del FAD;

 - (f) contrassegno e identificatore della radioboa (prescrizione relativa ai numeri di serie);

- (g) contrassegno e identificatore della boa con ecoscandaglio (prescrizione relativa ai numeri di serie);
 - (h) ricerche condotte sui FAD biodegradabili;
 - (i) prevenzione della perdita o dell'abbandono dei FAD;
 - (j) gestione del recupero dei FAD;
- (4) periodo di applicabilità delle misure di gestione dei FAD;
e
- (5) strumenti di monitoraggio e analisi dell'applicazione delle misure di gestione dei FAD.

ALLEGATO X

CERTIFICATO DI RACCOLTA PER LA FASE PILOTA DEL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DELLA CGPM

CERTIFICATO DI RACCOLTA PER LA FASE PILOTA DEL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DELLA CGPM RELATIVO AL CORALLO ROSSO		
Numero del documento di raccolta	Autorità responsabile della convalida	
1. Nome del comandante del peschereccio, se del caso	Indirizzo – tel. / fax / e-mail	
Firma e timbro del comandante del peschereccio		
2. Nome e numero di immatricolazione del peschereccio	Bandiera e porto d'origine	Indicativo di chiamata / numero IMO (se del caso)
	Numero Inmarsat / fax / tel. / e-mail	
3. Porto		
	Porto di partenza e paese	Porto di sbarco e paese
4. Pescatore/i autorizzato/i a bordo	Nome/i – indirizzo – tel. / fax / e-mail	
Numero/i della/e licenza/e di pesca – valida/e fino al (data), se del caso	Numero di autorizzazione alla raccolta di corallo rosso – valida fino al (data)	Firma del titolare

5. Zona di raccolta (coordinate: longitudine, latitudine)	Data di raccolta	Peso vivo stimato (kg)	Peso vivo sbarcato (kg)
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			
6. Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera			
Nome e qualifica		Firma	Data e timbro
7. Nome dell'esportatore, se del caso		Indirizzo – tel. / fax / e-mail	
Firma e timbro dell'esportatore – data			
8. Convalida dell'autorità di esportazione -		Firma	Data e timbro
Nome e qualifica			

9. Nome dell'importatore	Indirizzo – tel. / fax / e-mail	
Firma e timbro dell'importatore – data		
10. Convalida dell'autorità di importazione - Nome e qualifica	Firma	Data e timbro

⊗ ALLEGATO XI ⊗**⊗ COORDINATE DELLE ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA E DELLE ZONE TAMPONE ⊗****⊗ A. Zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone ⊗**

⊗ Zona soggetta a restrizioni dell'attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ — 42° 40' N, 4° 20' E ⊗

⊗ — 42° 40' N, 5° 00' E ⊗

⊗ — 43° 00' N, 4° 20' E ⊗

⊗ — 43° 00' N, 5° 00' E. ⊗

⊗ B. Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia ⊗

⊗ 1) zona di restrizione della pesca "Est del Banco Avventura" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ — 37° 23,850' N, 12° 30,072' E ⊗

⊗ — 37° 23,884' N, 12° 48,282' E ⊗

⊗ — 37° 11,567' N, 12° 48,305' E ⊗

⊗ — 37° 11,532' N, 12° 30,095' E ⊗

⊗ 2) zona di restrizione della pesca "Ovest del Bacino di Gela" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ — 37° 12,040' N, 13° 17,925' E ⊗

⊗ — 37° 12,047' N, 13° 36,170' E ⊗

⊗ — 36° 59,725' N, 13° 36,175' E ⊗

⊗ — 36° 59,717' N, 13° 17,930' E ⊗

⊗ 3) zona di restrizione della pesca "Est del Banco di Malta" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ — 36° 12,621' N, 15° 13,338' E ⊗

⊗ — 36° 12,621' N, 15° 26,062' E ⊗

⊗ — 35° 59,344' N, 15° 26,062' E ⊗

⊗ — 35° 59,344' N, 15° 13,338' E. ⊗

⊗ C. Zone tampone nel Canale di Sicilia ⊗

⊗ 1) zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca "Est del Banco Avventura" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ — 37° 24,849' N, 12° 28,814' E ⊗

⊗ — 37° 24,888' N, 12° 49,536' E ⊗

⊗ — 37° 10,567' N, 12° 49,559' E ⊗

⊗ — 37° 10,528' N, 12° 28,845' E ⊗

⊗ 2) zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca "Ovest del Bacino di Gela" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ — 37° 13,041' N, 13° 16,672' E ⊗

⊗ — 37° 13,049' N, 13° 37,422' E ⊗

⊗ — 36° 58,723' N, 13° 37,424' E ⊗

⊗ — 36° 58,715' N, 13° 16,682' E ⊗

⊗ 3) zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca "Est del Banco di Malta" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ — 36° 13,624' N, 15° 12,102' E ⊗

⊗ — 36° 13,624' N, 15° 27,298' E ⊗

⊗ — 35° 58,342' N, 15° 27,294' E ⊗

⊗ — 35° 58,342' N, 15° 12,106' E ⊗

⊗ D. Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico ⊗

⊗ 1) zona di divieto della pesca ricreativa e della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ — 43° 32,044' N, 15° 16,501' E ⊗

⊗ — 43° 05,452' N, 14° 58,658' E ⊗

⊗ — 43° 03,477' N, 14° 54,982' E ⊗

⊗ — 42° 50,450' N, 15° 07,431' E ⊗

⊗ — 42° 55,618' N, 15° 18,194' E ⊗

⊗ — 43° 17,436' N, 15° 29,496' E ⊗

⊗ — 43° 24,758' N, 15° 33,215' E ⊗

⊗ 2) zona di divieto della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ — 43° 03,477' N, 14° 54,982' E ⊗

⊗ — 42° 49,811' N, 14° 29,550' E ⊗

⊗ — 42° 35,205' N, 14° 59,611' E ⊗

⊗ — 42° 49,668' N, 15° 05,802' E ⊗

⊗ — 42° 50,450' N, 15° 07,431' E ⊗

⊗ 3) zona di divieto della pesca ricreativa e della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ — 43° 17,436' N, 15° 29,496' E ⊗

⊗ — 43° 24,758' N, 15° 33,215' E ⊗

⊗ — 43° 20,345' N, 15° 47,012' E ⊗

⊗ — 43° 18,150' N, 15° 51,362' E ⊗

⊗ — 43° 13,984' N, 15° 55,232' E ⊗

⊗ — 43° 12,873' N, 15° 52,761' E ⊗

⊗ E. Zona di restrizione della pesca in habitat vulnerabili di acque profonde ⊗

⊗ 1) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ - 39° 27,72' N, 18° 10,74' E ⊗

⊗ - 39° 27,80' N, 18° 26,68' E ⊗

⊗ - 39° 11,16' N, 18° 32,58' E ⊗

⊗ - 39° 11,16' N, 18° 04,28' E; ⊗

⊗ 2) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ - 31° 30,00' N, 33° 10,00' E ⊗

⊗ - 31° 30,00' N, 34° 00,00' E ⊗

⊗ - 32° 00,00' N, 34° 00,00' E ⊗

⊗ - 32° 00,00' N, 33° 10,00' E; ⊗

⊗ 3) zona di restrizione della pesca in acque profonde "Montagna sottomarina di Eratostene", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⊗

⊗ - 33° 00,00' N, 32° 00,00' E ⊗

⊗ - 33° 00,00' N, 33° 00,00' E ⊗

⊗ - 34° 00,00' N, 33° 00,00' E ⊗

⊗ - 34° 00,00' N, 32° 00,00' E. ⊗

nuovo

ALLEGATO XII

CAPACITÀ DELLA FLOTTA NEL CANALE DI SICILIA (GSA DA 12 A 16), NEL MARE ADRIATICO (GSA 17 E 18) E NELLA ZONA DI RESTRIZIONE DELLA PESCA NEL GOLFO DEL LEONE

A - Capacità della flotta nel Canale di Sicilia

Stato membro	Numero di pescherecci	
	Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 12-13-14-15-16	Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 12-13-14-15-16
Spagna	2	2
Italia	320	320
Cipro	1	1
Malta	15	15

B - Capacità della flotta nel Mare Adriatico

Stato membro	Attrezzo	Numero di pescherecci	kW	GT
Croazia	PS	249	77 145,52	18 537,72
Italia	PTM-OTM-PS	685	134 556,7	22 852
Slovenia	PS	4	433,7	38,5

C - Capacità della flotta nella zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone

Stato membro	Numero di pescherecci
Francia	10
Spagna	10

ALLEGATO XIII

LIVELLO MASSIMO DELLE CATTURE

Livello massimo delle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle acque dell'Unione del Mare di Alboràn (GSA 1-3)

Spagna	225 tonnellate	in deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	225 tonnellate	in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96



ALLEGATO XIV

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44)	
Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 308 del 25.11.2015, pag. 1)	
Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 1)	

ALLEGATO XV
TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) n. 1343/2011	Presente regolamento
Articoli 1 e 2	Articoli 1 e 2
Articolo 3, lettera a)	Articolo 3, punto 1
Articolo 3, lettere b) e c)	-
Articolo 3, lettera d)	Articolo 3, punto 4
Articolo 3, lettera e)	Articolo 3, punto 2
-	Articolo 3, punto 3
-	Articolo 3, punti da 5 a 8
Articolo 3, lettera f)	-
-	Articoli da 4 a 39
Articolo 4	Articolo 110
Articolo 5	Articolo 111
Articolo 6	Articolo 112
Articolo 7	Articolo 113
Articolo 8	Articolo 114
Articolo 9	Articolo 115
-	Articolo 116
Articolo 9 bis	Articolo 117
Articolo 9 ter	Articolo 118
Articolo 9 quater	Articolo 119

Articolo 9 quinquies	Articolo 120
Articolo 9 sexies	-
Articolo 10	Articolo 121
Articolo 11	Articolo 122
Articolo 11 bis	Articolo 123
-	Articolo 125
-	Articolo 84
Articolo 12	Articolo 85
-	Articoli 86, 87 e 88
Articolo 13	Articolo 89
-	Articolo 90, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 90, paragrafi 2, 3 e 4
-	Articolo 90, paragrafo 5
-	Articoli 91 e 92
Articolo 14 bis	Articolo 97
Articolo 15	-
Articolo 15 bis	Articolo 124
Articolo 16	-
-	Articolo 40, paragrafo 1
Articolo 16 bis	Articolo 40, paragrafo 2
-	Articolo 41

Articolo 16 ter, paragrafi da 1 a 4	Articolo 43, paragrafi da 1 a 4
Articolo 16 ter, paragrafi 5 e 6	-
Articolo 16 ter, paragrafo 7	Articolo 43, paragrafo 5
Articolo 16 quater, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 44, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 16 quater, paragrafi 4, 5 e 6	-
Articolo 16 quater, paragrafo 7	Articolo 44, paragrafo 4
-	Articolo 45
Articolo 16 quater bis, paragrafi da 1 a 4	Articolo 46, paragrafi da 3 a 6
-	Articolo 46, paragrafi da 7 a 10
Articolo 16 quater bis, paragrafo 5	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 16 quater ter	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 16 quinquies, paragrafo 1	Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 16 quinquies, paragrafo 2	Articolo 48
Articolo 16 quinquies, paragrafi 3, 4 e 5	-
-	Articolo 98
Articolo 16 quinquies bis	Articolo 99
Articolo 16 sexies	Articolo 104
Articolo 16 septies	Articolo 105
Articolo 16 octies	Articolo 106
Articolo 16 nonies	Articolo 108
Articolo 16 decies	Articolo 109

-	Articolo 100
-	Articolo 101, paragrafo 1
Articolo 16 undecies, paragrafi 1 e 2	Articolo 101, paragrafi 2 e 3
Articolo 16 duodecies	Articolo 102, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 103
-	Articolo 75
Articolo 16 terdecies, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 76, paragrafi 1, 2 e 3
-	Articolo 76, paragrafo 4
Articolo 16 terdecies, paragrafi 4, 5 e 6	Articolo 76, paragrafi 5, 6 e 7
Articolo 16 quaterdecies	Articolo 46, paragrafo 1
-	Articolo 46, paragrafo 2
-	Articolo 78
Articolo 16 quindecies	Articolo 79
-	Articolo 80
Articolo 17	Articolo 126
Articolo 17 ter	Articolo 109, paragrafi 1, 2 e 3
-	Articolo 109, paragrafo 4
Articolo 18	Articolo 127
Articolo 19	Articolo 128
Articolo 20	Articolo 129
Articolo 21	Articolo 130

Articolo 22	Articolo 131
-	Articoli 132, 133 e 134
Articolo 22 bis, paragrafi 1 e 2	Articolo 49, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 49, paragrafo 3
Articolo 22 bis, paragrafo 3	Articolo 49, paragrafo 4
Articolo 22 bis, paragrafo 4	Articolo 49, paragrafo 5
-	Articolo 49, paragrafo 6
Articolo 22 ter	Articolo 52, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 52, paragrafo 3
-	Articolo 53
Articolo 22 quater	Articolo 51
Articolo 22 quinquies	Articolo 50
Articolo 22 sexies	Articolo 54
Articolo 22 septies	Articolo 55
-	Articoli 56 e 57
-	Articolo 58, paragrafo 1
Articolo 22 octies	Articolo 58, paragrafo 2
-	Articolo 58, paragrafi 3 e 4
-	Articoli da 59 a 62
Articolo 22 nonies	-
Articolo 22 decies	Articolo 81

-	Articolo 82
Articolo 22 undecies	Articolo 83
Articolo 22 duodecies	Articolo 63
Articolo 22 terdecies	Articolo 64, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 64, paragrafo 3
Articolo 22 quaterdecies	Articolo 65
Articolo 22 quindecies	Articolo 66
Articolo 22 sexdecies	Articolo 67
-	Articoli da 68 a 74
-	Articolo 93
Articolo 22 septdecies	Articolo 94
Articolo 22 octodecies	Articolo 95
Articolo 22 novodecies	Articolo 96
Articolo 23	Articolo 135
Articolo 23 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6	-
Articolo 23 bis, paragrafo 7	Articolo 136
Articolo 23 bis, paragrafo 8	-
Articolo 23 ter	Articolo 77
Articolo 24	Articolo 137
-	Articoli da 138 a 142
Articolo 25	Articolo 143

Articolo 26, lettere a) e b)	Articolo 144, punti 1 e 2
-	Articolo 144, punti 3 e 4
Articolo 26, lettere da c) a g)	Articolo 144, punti da 5 a 9
Articolo 27	Articolo 145
Articolo 28	-
-	Articolo 146
Articolo 29	Articolo 147
Allegati da I a VIII	Allegati da I a VIII
-	Allegati da IX a XV